

Misure urgenti a sostegno dell'occupazione

Art. 1

(Rapporti di lavoro subordinati a termine)

1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni per le esigenze connesse al fabbisogno di personale assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo gli istituti ed i principi previsti dall'articolo 35 del D.L.vo n. 165/2001.
2. L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.L.vo n. 165/2001.

Art. 2

Disposizioni urgenti e speciali in materia di lavoro

1. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure previste dalla presente legge non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.
2. Per il triennio 2011-2013 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal D.L.vo n. 165/2001 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 1, nonché delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato del personale utilizzato, che ne faccia istanza, con contratti a tempo determinato in essere stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, con una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio per attività lavorativa e/o per utilizzazione in attività socialmente utili e che abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Ai fini del computo del periodo di cui al presente comma sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'art. 1.

3. I processi di stabilizzazione di cui al comma precedente, quali misure eccezionali per la stabilizzazione trovano limitazione esclusiva nelle disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 77bis e 77ter del decreto legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni salvo quanto previsto dal successivo art. 4.
4. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, possono, secondo i principi stabiliti dal comma 24bis e 24ter dell'art. 14 del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 proseguire, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Divieto di assunzioni)

1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che trovano applicazione per le finalità di cui alla presente legge anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili nonché per i destinatari dei processi di stabilizzazione effettuati ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102 e per i processi di stabilizzazione di cui alla presente legge .
3. Al comma 10, dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 sono aggiunti i seguenti commi:
"10 bis Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni , sono fatte salve le procedure di cui all'art. 30 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le assunzioni di cui alla legge 68/1999, purché nel rispetto dei tetti di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2006. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati nel territorio della Regione

siciliana, ivi compresi quelli espletati dagli enti locali del territorio, ancora valide alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è sospesa sino al 31 dicembre 2015.

Art. 4

Disposizioni per il contenimento della spesa

1. Qualora gli enti individuati dall'articolo 1 che procedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni devono, entro il 31 marzo dell'anno successivo, predisporre un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale.
2. Il predetto piano articolato per annualità, da presentare alla Ragioneria Generale della Regione, nonché per gli enti locali anche al Dipartimento competente, per la successiva valutazione, deve contenere le misure e i consequenziali atti che l'ente intende effettuare, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale in materia di contenimento delle spese per il personale e di rapporto delle stesse con le spese correnti. In particolare il piano deve indicare le eventuali misure finalizzate all'incremento delle entrate correnti di propria competenza, ivi compresa la copertura integrale dei servizi a domanda individuale, che l'ente intende introdurre nel periodo di riferimento. Gli organi di controllo interno sono tenuti ad assicurare il rispetto dei piani di cui al presente comma, i quali vengono pubblicati ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano sono applicate, in automatico, all'ente inadempiente le seguenti sanzioni:
 - a. divieto di effettuare contratti, a qualsiasi titolo, di consulenze e collaborazioni,;
 - b. incremento, pari all'importo dello sfioramento delle spese per il personale registrato nell'anno, delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
 - c. decurtazione del 5% della quota spettante del Fondo a sostegno delle autonomie locali;

4. bis Il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale costituisce fattispecie di responsabilità dirigenziale e comporta la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il responsabile del personale e degli uffici di contabilità.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il totale della spesa corrente non può essere superiore a quella dell'anno 2009.
6. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non possono discendere ulteriori maggiori oneri a carico della Regione rispetto quelli previsti nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012.

Titolo II

Norme finanziarie in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili

Art. 5

1. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 che, nel triennio 2011/2013, pongono in essere le procedure di stabilizzazione previste dalla presente legge nei confronti dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, titolari di contratti a tempo determinato, finanziati con risorse del bilancio regionale, stipulati anteriormente al 31/12/2009, sono prorogati:
 - a) Per i dieci anni successivi alla stabilizzazione, i benefici di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 erogati nell'anno 2009 per singolo soggetto stabilizzato.
 - b) Per due ulteriori quinquenni successivi alla stabilizzazione, i contributi già concessi ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27.
2. In caso di mancata assunzione a tempo indeterminato entro il termine del 31/12/2013 per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2 della presente legge per le procedure di reclutamento, i benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 e all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 sono riconosciuti anche in caso di prosecuzione, in costanza di rapporto, dei contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2009. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre

2007, n. 27 è in tal caso riconosciuto annualmente, previa verifica dell'assenza dei presupposti per la stabilizzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, un limite di impegno decennale di 252.400 migliaia di euro cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 6.4.1.3.1. – capitolo 321301 del bilancio della Regione per il triennio 2011-2013. Per tali finalità la regione e gli enti di cui alla legge regionale 10/2000 adottano altresì, per gli anni 2011-2015, ai sensi del comma 20 dell'art. 6 del decreto legge 78/2010, le misure di razionalizzazione previste nel richiamato articolo 6.
4. A valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal precedente comma continuano a gravare, in caso di mancata attivazione delle procedure di trasformazione dei contratti a tempo indeterminato previste dal 1 comma del presente articolo, gli oneri discendenti dal comma 2 del presente articolo.

Art. 6

Concorsi pubblici e assunzioni

Proroga di termini

1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2014", fatti salvi gli effetti e i diritti maturati relativi ai procedimenti già conclusi.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 le parole "60 milioni di lire" sono sostituite con le parole "30.987,41 euro" e le parole "lire 1.300.000" sono sostituite con le parole "670,39 euro".

Art. 7

Autorizzazione riduzione orario di lavoro

1. Le amministrazioni che utilizzano personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 possono autorizzare la riduzione dell'orario di lavoro per consentire l'esercizio di altre attività lavorative part time, qualora pari o superiore al 50% con contestuale riduzione del contributo, o per l'esercizio delle attività libero professionali, nei limiti e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8

Variazione profili professionali

1. Ove ricorrano esigenze datoriali idonee a giustificarle, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, nel termine ivi previsto, in relazione ad accertate specifiche necessità funzionali ed organizzative rappresentate nella programmazione triennale dei fabbisogni, anche al fine di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, senza ulteriore aggravio per il bilancio regionale, possono variare i profili ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le qualifiche e le categorie del personale contrattualizzato ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Art. 9

Attuazione del programma regionale di stabilizzazione

1. Ai fini di una efficace e funzionale attuazione del programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, l'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro può attivare misure ed interventi finanziati anche con le risorse statali e comunitarie volte ad accompagnare con processi formativi e di riqualificazione, fermo restando il blocco delle progressioni economiche e di carriera comunque denominate, alla stabilizzazione dei lavoratori interessati.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Gli Enti di cui all'art. 1 della presente legge procedono alla attuazione delle procedure di cui alla presente legge nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Art. 11

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.